

Messaggio

numero

6983

data

9 settembre 2014

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Adeguamento della legislazione cantonale in seguito alla modifica del 9 febbraio 2014 della Costituzione cantonale concernente l'ineleggibilità e la destituzione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla Vostra attenzione le modifiche da apportare alla legislazione cantonale in seguito all'approvazione, nella votazione popolare del 9 febbraio 2014, della modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (Cost.) sull'ineleggibilità e la destituzione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

I. INTRODUZIONE

Nella votazione cantonale del 9 febbraio 2014, il Popolo ticinese ha approvato con 101'114 voti favorevoli (89,6%) una modifica della Costituzione cantonale che deve essere recepita nella legge.

Il nuovo articolo 29a Cost. stabilisce il principio dell'ineleggibilità e della destituzione dalla carica di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di membro e supplente del Municipio per il cittadino condannato alla pena pecuniaria o alla pena detentiva per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Per i giudici di pace, all'articolo 35 capoverso 2 Cost. è ora indicato espressamente il principio dell'ineleggibilità mentre la destituzione del magistrato inadempiente nell'esercizio delle sue funzioni o che, con il suo comportamento, offende la dignità della magistratura è già prevista dall'articolo 80 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG). Per i deputati al Consiglio degli Stati è stato introdotto il principio dell'ineleggibilità (art. 48 cpv. 2 Cost.) nel caso di condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. L'attuale articolo 59 capoverso 1 della Costituzione cantonale, che elenca le competenze del Gran Consiglio, è stato di conseguenza modificato. In effetti, la lettera *n* dell'articolo 59 capoverso 1 Cost. conferisce al Parlamento la competenza di destituire non solo il membro del Consiglio di Stato che si trova in condizione di ineleggibilità ma anche quello del Gran Consiglio. Infine, l'articolo 67 Cost., che sanciva l'ineleggibilità alla carica di Consigliere di Stato, è stato abrogato, poiché nel nuovo articolo 29a Cost. è stato ripreso il medesimo principio.

In seguito alle modifiche costituzionali menzionate, vi è ora la necessità di aggiornare la legislazione cantonale. In sostanza, occorre adeguare la legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e la legge del 17 dicembre 2012 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC).

Il Consiglio di Stato, nel messaggio n. 5868 del 19 dicembre 2006 concernente la revisione delle norme sull'ineleggibilità, sulla destituzione e sulla sospensione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, aveva già presentato alcune proposte di modifiche legislative inerenti la LEDP, la LGC e la LOC. Ricordiamo che tale messaggio era stato licenziato in seguito alla decisione del 16 dicembre 2004 del Gran Consiglio, con la quale esso ha accolto l'iniziativa parlamentare del 24 marzo 2004 presentata nella forma generica dal deputato Alex Pedrazzini per la destituzione dei membri di consessi politici cantonali e comunali autori di reato.

Il 6 giugno 2012, il Consiglio di Stato ha presentato il messaggio aggiuntivo n. 5868A nel quale ha ripreso solo le modifiche di natura costituzionale, indicando che quelle legislative sarebbero state trattate in un secondo tempo, dopo l'approvazione popolare della modifica della Costituzione. Con quel messaggio, si è inoltre rinunciato a estendere la misura della sospensione dalla carica nei confronti dei membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nel caso di procedimenti penali pendenti. Tale impostazione è stata approvata dapprima, il 15 ottobre 2013, dal Gran Consiglio e in seguito, il 9 febbraio 2014, dal Popolo.

II. COMMENTO DELLE SINGOLE MODIFICHE PROPOSTE

1. Legge sull'esercizio dei diritti politici

Nella legge sull'esercizio dei diritti politici, che disciplina tra l'altro anche le elezioni popolari cantonali e comunali, viene introdotto un nuovo articolo 10a sull'ineleggibilità. Questo articolo, che costituisce l'eccezione, viene inserito nel titolo II della LEDP che ingloba le condizioni del diritto di voto e del diritto di eleggibilità (art. 9 e 10). Si precisa inoltre che queste nuove disposizioni si applicano a tutte le cariche elettive del diritto cantonale.

Il nuovo articolo 10a LEDP indica in modo esplicito che le norme sull'ineleggibilità non si applicano ai candidati che si presentano alle elezioni del Consiglio comunale. D'altronde, la modifica approvata dal Popolo non contempla l'ineleggibilità nei loro confronti.

Il capoverso 2 dell'articolo 10a prescrive che *“per l'accertamento dell'ineleggibilità fanno stato le condanne che figurano nell'estratto del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 371 del codice penale svizzero”*. Questa indicazione permette di prendere in considerazione, per l'accertamento dell'ineleggibilità, soltanto le condanne cresciute in giudicato e iscritte nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 371 CP. Ai fini dell'ineleggibilità e della destituzione entrano in considerazione, se adempiono il requisito di crimine o delitto contrario alla dignità della carica, anche la pena detentiva e la pena pecuniaria con la sospensione condizionale.

L'articolo 10a capoverso 3 dispone che l'ineleggibilità è decisa dal Consiglio di Stato nel caso di carica cantonale e dal Municipio nel caso di carica comunale. È pertanto conferita

al Consiglio di Stato la competenza di pronunciarsi sull'eleggibilità di un candidato alla carica di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o del Consiglio degli Stati e di giudice di pace. D'altronde, l'attuale articolo 62 della LEDP attribuisce già al Consiglio di Stato il compito di esaminare le proposte di candidature. Per le elezioni comunali, la competenza di decidere sull'eleggibilità di un candidato viene conferita al Municipio e non al Sindaco (art. 62 cpv. 1 LEDP). Il presente Consiglio ritiene che sia opportuno affidare questa responsabilità a un organo collegiale e non a una singola persona (il Sindaco). Pertanto, sulla scorta di quest'ultima indicazione, il Municipio è l'organo competente per statuire in merito all'ineleggibilità di un cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Per il resto, rimane invariata la competenza del Sindaco, dopo l'emanazione della decisione del Municipio sull'ineleggibilità di un candidato, di stralciare i candidati ineleggibili, assegnando nello stesso tempo al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni per la loro sostituzione (art. 62 cpv. 1 lett. b LEDP).

Con la modifica parziale della Costituzione cantonale, nell'articolo 35 capoverso 2 è stata introdotta la possibilità di decretare l'ineleggibilità per i candidati alla carica di giudice di pace. Ora, l'introduzione di questo nuovo principio necessita che sia designata l'autorità competente a decidere in caso d'ineleggibilità. A nostro parere è opportuno conferire tale compito al Consiglio di Stato e non al Consiglio della magistratura, poiché il Consiglio di Stato è l'organo abilitato a ricevere ed esaminare le proposte di candidatura. Rimane comunque la competenza del Consiglio della magistratura di sospendere o di destituire il magistrato inadempiente nell'esercizio delle sue funzioni o che, con il suo comportamento, offende la dignità della magistratura (art. 80 e seg. LOG).

L'articolo 87 della LEDP viene di conseguenza abrogato in quanto superfluo. Si rammenta che l'introduzione del nuovo articolo 10a nella legge sull'esercizio dei diritti politici pone già il criterio generale dell'ineleggibilità per le cariche elettive di diritto cantonale.

2. Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

La legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato prevede la procedura di destituzione di un Consigliere di Stato nei casi previsti dalla Costituzione (art. 130 LGC). Con la revisione parziale della Costituzione cantonale, che estende la destituzione ai membri del Gran Consiglio, vi è la necessità di modificare le norme sulla destituzione previste nel capitolo IV della LGC agli articoli 130-134.

La procedura di destituzione per i membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio è promossa dall'Ufficio presidenziale del Parlamento. Poiché la procedura di destituzione è un atto molto grave, l'apertura di una procedura di destituzione necessita che vi sia una sentenza definitiva di condanna (art. 131 cpv. 2 LGC). Di riflesso, l'autorità giudiziaria cantonale è chiamata a comunicare all'Ufficio presidenziale qualsiasi decisione di condanna cresciuta in giudicato emanata nei confronti di un membro del Consiglio di Stato o di un membro del Gran Consiglio (art. 131 cpv. 3 LGC).

L'articolo 133 capoverso 2 LGC è modificato, poiché il diritto di essere sentito, previsto attualmente per i membri del Consiglio di Stato, viene esteso anche ai membri del Gran Consiglio.

Infine, la competenza di decidere sulla destituzione di un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è conferita al Gran Consiglio (art. 134 cpv. 1 LGC). Il capoverso 2

dell'articolo 134 LGC, che rimane invariato, già prevede la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione del Gran Consiglio in materia di destituzione.

3. Legge organica comunale

Si procede in questa sede ad aggiornare – soprattutto dal profilo formale – alcune norme riguardanti la legge organica comunale, la cui portata rimane però sostanzialmente identica. Si ricorda che l'articolo 198 LOC conferisce al Consiglio di Stato, quale autorità di vigilanza sui comuni (art. 194 LOC), la facoltà di decretare la sospensione dalla carica dei membri del Municipio perseguiti per crimini o delitti (cpv. 1) o che vengono a trovarsi in condizione d'insolvenza ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (cpv. 2). L'articolo 199 LOC prevede la procedura di destituzione per i membri del municipio. L'articolo 200 LOC l'obbligo di notifica da parte dell'autorità giudiziaria. L'adeguamento di queste norme permette di recepire le modifiche ancorate nella Costituzione cantonale.

In quest'ambito si ricorda che, contro le decisioni adottate dal Consiglio di Stato di sospensione e di destituzione di un membro del municipio, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in virtù della clausola generale prevista dall'articolo 213a capoverso 2 LOC.

4. Legge sull'organizzazione giudiziaria

Si precisa infine che gli articoli 80 e 82 LOG già attribuiscono al Consiglio della magistratura la competenza di destituire il giudice di pace che è stato condannato per un crimine o un delitto contrario alla dignità della carica e di sospendere a titolo cautelare il giudice di pace nei confronti del quale è stato aperto un procedimento penale per un simile reato. Pertanto, la LOG non richiede un adeguamento.

III. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Il disegno di legge allegato non comporta, per lo Stato e per i comuni, alcuna conseguenza di natura finanziaria o a livello di personale.

IV. CONCLUSIONI

Con lettera del 26 febbraio 2014, il Consiglio di Stato ha domandato all'Assemblea federale il conferimento della garanzia federale sulle modifiche costituzionali del 9 febbraio 2014. La procedura è ancora in corso.

Attiriamo infine l'attenzione che sono in elaborazione la revisione totale della LEDP e la revisione totale della LGC. Le proposte in questo messaggio devono essere coordinate con le revisioni citate. Per quanto riguarda la LEDP, l'avamprogetto tiene già conto delle modifiche costituzionali del 9 febbraio 2014.

Considerato quanto esposto, il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad approvare la proposta presentata con il messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

- **sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica**
- **sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002; modifica**
- **organica comunale del 10 marzo 1987; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 9 settembre 2014 n. 6983 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 10a (nuovo)

c) ineleggibilità

¹È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all'elezione del Consiglio comunale.

²Per l'accertamento dell'ineleggibilità fanno stato le condanne che figurano nell'estratto del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale svizzero.

³Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull'ineleggibilità.

Art. 87

Abrogato

II.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:

Capitolo 4 - Destituzione di membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato

Art. 130

Principio

La procedura di destituzione di un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è promossa dall'Ufficio presidenziale nei casi previsti dalla Costituzione.

Art. 131 cpv. 2 e 3 (nuovi)

²L'ufficio presidenziale verifica se siano date le condizioni di apertura di una procedura di destituzione a seguito della comunicazione di una sentenza definitiva di condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

³L'Autorità giudiziaria cantonale che ha pronunciato la sentenza in ultima istanza è tenuta a comunicarla all'Ufficio presidenziale non appena cresciuta in giudicato.

Art. 133 cpv. 2

²L'interessato ha diritto di essere sentito e assistito da un avvocato.

Art. 134 cpv. 1

¹Il Gran Consiglio decide sulla destituzione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi membri.

III.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 198 cpv. 1

¹Se un membro del Municipio è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell'art. 95 cpv. 4.

Art. 199 cpv. 1

¹Se un membro del Municipio è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato lo destituisce dalle sue funzioni. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo la legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 200

L'autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato la sentenza definitiva di condanna di un membro del municipio alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; essa notifica inoltre al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un membro del municipio quando l'interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

IV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.